

Pagina iniziale>Crediti in denaro/pecuniari>**Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea**
Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea

Cipro

Introduzione

Quali sono le spese applicabili?

Qual è l'importo previsto?

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

Quali sono le modalità di pagamento delle spese di giudizio?

Quali sono gli adempimenti necessari una volta versate le spese?

Introduzione

Il regolamento procedurale che disciplina l'attuazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento a Cipro è il regolamento di procedura del 2008 (7/2008) relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, entrato in vigore il 12 giugno 2008.

Quali sono le spese applicabili?

L'articolo 25 del regolamento citato prevede che le spese di giudizio da versare non possano essere superiori a quelle dei procedimenti civili ordinari che si applicano alla scala corrispondente, di cui al modulo H dell'allegato VIII (riportato di seguito).

Qual è l'importo previsto?

Si veda la risposta alla precedente domanda 2.

Cosa succede in caso di ritardato pagamento delle spese di giudizio?

Il pagamento delle spese di giudizio è un prerequisito essenziale per il trattamento della domanda di procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

Quali sono le modalità di pagamento delle spese di giudizio?

Le spese di giudizio possono essere versate presso la Banca centrale di Cipro.

Quali sono gli adempimenti necessari una volta versate le spese?

Successivamente, una volta che la Banca centrale ha confermato al tribunale distrettuale l'avvenuto pagamento mediante nota di credito, il fascicolo viene trasmesso al giudice competente che ordina l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea se sono soddisfatte le condizioni previste.

ALLEGATO VIII

SPSE DI GIUDIZIO Modulo H	Regolamento 25, paragrafo 2, del regolamento di procedura relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento del 2008	
Voce	Marca da bollo (EUR)	
a) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 100 EUR ma inferiore a 500 EUR	17,00	
b) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 500 EUR ma inferiore a 2 000 EUR	31,00	
c) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 2 000 EUR ma inferiore a 10 000 EUR	48,00	
d) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 10 000 EUR ma inferiore a 50 000 EUR	94,00	
e) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 50 000 EUR ma inferiore a 100 000 EUR	154,00	
f) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 500 000 EUR	256,00	
g) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 500 000 EUR ma inferiore a 2 000 000 EUR	342,00	
h) Quando l'importo richiesto o il valore della controversia è superiore a 2 000 000 EUR	427,00	

Se, dopo la registrazione dell'azione, l'importo richiesto dal ricorrente aumenta, deve essere versata la differenza tra le spese di giudizio.

Se, a seguito del deposito di una domanda riconvenzionale, il valore della controversia aumenta, il convenuto deve versare la differenza tra le spese di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.